

17885-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
cancellare il nome e
gli estremi della sentenza
e del numero della
dichiarazione di
cancellazione
 a richiesta
 imposta dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 254/2021
Angelo Costanzo	- Relatore -	UP - 11/02/2021
Anna Criscuolo		R.G.N. 25416/2020
Pierluigi Di Stefano		
Gaetano De Amicis		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 13/12/2019 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

L'avvocato (omissis) del Foro di Firenze, difensore della parte civile (omissis) , chiede il rigetto del ricorso e deposita note scritte e nota spese. L'avvocato (omissis) del Foro di Firenze l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 6951 del 2019 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta, a conclusione di un giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze a (omissis) ex art. 572 cod. pen. per avere maltrattato la sua convivente (omissis) , anche in presenza dei loro figli minorenni, con ingiurie, percosse e lesioni sino a costringerla a allontanarsi da casa e poi perseguitandola e minacciandola nei modi descritti nell'imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di ^(omissis) si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) erronea applicazione della legge nel qualificare come maltrattamenti e non come atti persecutori ex art. 612-*bis* cod. pen. anche le condotte dell'imputato successive alla cessazione della convivenza; b) violazioni di legge nel trascurare il criterio di distinzione fra maltrattamenti e atti persecutori fondato sulla cessazione della convivenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell'atto di appello la difesa di ^(omissis) aveva argomentato che le condotte dell'imputato non presentano i connotati dell'abitudine richiesta per integrare il reato di maltrattamenti perché nel corso della convivenza vi fu soltanto un episodio di lesioni (21 maggio 2016) e successivamente alla cessazione della convivenza (26 maggio 2016) si ebbero delle condotte isolate non integranti maltrattamenti.

La Corte di appello ha rilevato che, prima della cessazione della convivenza, le condotte dell'imputato non si limitarono all'episodio del 21 maggio 2016 e le ha richiamate nella sentenza. Nel ricorso in esame non si contesta questo punto, ma si assume che con la cessazione della convivenza vennero meno le condizioni per ricondurre le successive condotte di ^(omissis) al reato di maltrattamenti raccordandole con quelle anteriori.

2. L'art. 572 cod. pen. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C., Rv. 261472). In particolare, pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente *more uxorio* con l'agente quando questi conserva con la vittima una stabilità di rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione per la perdurante necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale del figlio minore naturale derivanti dall'esercizio congiunto della potestà genitoriale (Sez. 6, n. 37628 del 25/06/2019, Rv. 276697; Sez. 6, n. 25498 del 20/04/2017, I., Rv. 270673; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078).

In questo caso, nel rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 *bis*, comma 1, cod. pen. (Sez. 5, n. 41665 del 04/05/2016, C., Rv. 268464; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, M., Rv. 254026), il reato di maltrattamenti assorbe quello di atti persecutori anche in caso di avvenuta cessazione della convivenza se la tipologia della relazione fra l'agente e la persona indica il

permanere di condizioni che richiedono solidarietà fra i due. Invece, si configura l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-*bis*, secondo comma, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), o determinati dalla sua esistenza e sviluppo, continuino nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare o comunque della sua attualità (Sez. 6, n. 8145 del 15/01/2020, S., Rv. 278358; Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D'A., Rv. 267942; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, M., Rv. 254026).

3. Nel caso in esame, risulta che l'imputato e la persona offesa hanno generato due figli ancora minorenni all'epoca dei fatti e con i quali l'imputato aveva una ordinaria continuità di rapporti con la connessa necessità di cooperazione tra i genitori, i quali, anche se non più conviventi, dovevano, comunque e per un tempo indeterminato, mantenere una relazione improntata a canoni di cooperazione, di solidarietà e di reciproco rispetto.

Ne deriva che la fattispecie concreta in esame è pianamente sussumibile sotto l'art. 572 cod. pen. e che, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato.

4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

Ne deriva, inoltre, che l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 11/02/2021

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo

Il Presidente

Anna Petruzzellis

RECEVUTO IN CANCELLERIA
- 7 MAG 2021 3
Dott.ssa Rosa Maria Casaracci